



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 21/04/2021

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI - ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno 2021 il giorno ventuno del mese di Aprile alle ore 19:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	AGNELLI ANDREA	Sindaco
X	AGNELLI DIEGO	Consigliere
	DIONI STEFANO	Consigliere
X	ROSSINI BEATRICE	Consigliere
X	FRANZONI ALBINO	Consigliere
X	BENUZZI CIPRIANO	Consigliere
X	ALBINI DIEGO	Consigliere
X	MANESSI CRISTIANA	Consigliere
X	BIANCO SPERONI NICOLA	Consigliere
	MAIFRENI ELVIRA	Consigliere
X	MARANGONI SIMONE	Consigliere
X	PERUGINI ROMOLO	Consigliere
X	BICELLI ALBA ROSA	Consigliere

Totale presenti: 11

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Dott. Andrea Agnelli, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione del provvedimento da parte del Sindaco Dottor Andrea Agnelli e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e che saranno riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di approvazione della lettura verbali seduta precedente, afferente alla seduta odierna;

VISTO l'art 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che: « Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente »;

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 4 del 10.04.2020, che detta i criteri e le linee guida per le modalità di funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità telematica, in attuazione del sopra richiamato art. 73 del D.L. n. 18 del 2020;

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale si riunisce in modalità telematiche in osservanza delle norme emanate per il contenimento del diffondersi del contagio da COVID-19. Il Segretario Comunale accerta le presenze tramite appello nominale, effettuato tramite audio, e tramite visualizzazione dei partecipanti, tramite video.

Per la votazione, verifica ulteriormente, all'inizio della espressione del voto, la presenza dei votanti;

PREMESSO CHE:

-l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”*;

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 stabilisce che: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

PRESO ATTO CHE:

- con la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – legge di bilancio 2020 - (art. 1, commi da 784 a 815), è stata disposta la riforma della riscossione locale;

- l'art. 1 comma 792 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ha previsto che gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020 devono contenere gli elementi utili ad assicurare che gli stessi, decorso il termine per la predisposizione del ricorso, acquistino efficacia di titolo esecutivo, con possibilità di attivare le conseguenti procedure esecutive e cautelari senza dover più attendere la

formazione e la notifica della cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale; pertanto tale riforma ha esteso ai rapporti riguardanti le entrate locali lo strumento dell'accertamento esecutivo che svolge contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atti di riscossione coattiva;

- l'istituto di cui trattasi si applica sia per i tributi che per le entrate patrimoniali;
- un'ulteriore novità recata dalla riforma è la previsione delle modalità di rateazioni delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo; tali modalità comunque possono essere derogate dai comuni in base all'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto concerne la gestione delle proprie entrate.

RICHIAMATI i principali interventi legislativi in materia di tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, si ricordano:

- il comma 165 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- il comma 168 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, in base al quale gli enti possono stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi.
- la legge 27 luglio 2000 n. 212 riguardante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

RILEVATO CHE il Comune ha approvato il Regolamento generale delle entrate comunali con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 30.04.2015;

CONSIDERATO CHE, in conseguenza alla costante evoluzione normativa in materia di tributi locali e alla profonda innovazione della disciplina introdotta con la legge n. 160/2019, si rende necessario integrare e modificare il Regolamento generale delle entrate comunali, al fine di:

- recepire la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali comunali in ordine alla nuova normativa;
- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di correttezza, buona fede e di certezza del diritto.

-

VISTO ed *ESAMINATO* lo schema Regolamento generale delle entrate comunali, redatto in conformità ai principi generali dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", che si compone di n. 27 articoli, allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO CHE con l'approvazione del suddetto regolamento, in particolare, si definisce:

- la disciplina generale delle entrate, gestione delle entrate nelle fasi della riscossione, accertamento e della riscossione coattiva;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- l'introduzione dell'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
- l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti.

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO CHE il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 all'articolo 30, comma 4, ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, commi 15, 15bis e 15ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi.

PRESO ATTO CHE:

- la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria;
- la nota MEF del 23 marzo 2021 "obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021 - indicazioni operative", circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni".

VISTE, altresì, le disposizioni normative richiamate nell'approvando Regolamento generale delle entrate comunali di seguito indicate:

- Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.";
- Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);
- Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150 "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.";
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici".
-

ATTESO CHE l'articolo 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce al consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

DATO ATTO CHE sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - area economico-finanziaria, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49 - I comma - del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. *DI APPROVARE*, a seguito di modifiche ed integrazioni, il "Regolamento generale delle entrate comunali", composto da n. 27 articoli, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
2. *DI DARE ATTO CHE* con il **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI** oggetto di approvazione con il presente atto deliberativo si definisce:
 - la disciplina generale delle entrate, gestione delle entrate nelle fasi della riscossione, accertamento e della riscossione coattiva;
 - i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
 - l'introduzione dell'istituto della compensazione tra debiti e crediti;
 - l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti.
3. *DI PRECISARE CHE* il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 previo rispetto del termine di pubblicazione previsto dall'art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.
4. *DI DARE ATTO CHE* il Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento - Servizi Tributarî, rag. Claudio Ferrari, è responsabile del procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
5. *DI PUBBLICARE* la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sotto - sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto - sezione di secondo livello "Atti generali".
6. *DI INSERIRE* copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio previsto dal comma 15 ter del medesimo articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Andrea Agnelli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro